

COMUNE DI ACICASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO - PROGRAMMAZIONE E ASSETTO URBANISTICO – CONDONO
EDILIZIO - CONTROLLO ANTIABUSIVISMO - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

- SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.)

15° SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 095.7373530- 529 email: suap@comune.acicastello.ct.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO "Mercato del Contadino a Km. Zero"

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente documento definisce le modalità di partecipazione al "Mercato del Contadino a Km. Zero" e la relativa fase di gestione. La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli facenti parte del raggruppamento, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Il "Mercato del Contadino a Km. Zero" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli comunali e provinciali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale di vendita. L'imprenditore agricolo potrà in tal modo avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti posti in vendita, garantendone una sicura fonte di provenienza. In particolare il "Mercato del contadino a Km. Zero" viene organizzato per:

- promuovere lo sviluppo di quei mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere l'attività di vendita dei prodotti agro-alimentari delle imprese agricole, operanti nell'ambito territoriale, che si impegnano a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti locali spesso connessa strettamente alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione degli intermediari;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti da agricoltura biologica;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
- migliorare le condizioni di vendita per gli operatori e di acquisto per i consumatori in genere;
- garantire ai consumatori maggiore genuinità, freschezza, prezzi contenuti e qualità dei prodotti, nonché prodotti con diretto legame al territorio di produzione ed azioni di informazione sulle caratteristiche dei prodotti posti in vendita;
- promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra l'ente pubblico e gli operatori privati;
- promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza ed il rispetto per il territorio, anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzarsi nell'ambito del mercato stesso;
- promuovere le relazioni tra cittadini ed i modelli di sviluppo sostenibile.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 che stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2007, in attuazione del comma n. 1065, dell'art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006, che stabilisce requisiti uniformi nonché standard specifici per l'attivazione dei mercati cosiddetti "Farmer's market", riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita ed alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento C.E. n. 852/2004 che prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità

competenti.

Per tale motivo dovranno essere esclusivamente posti in vendita diretta dei prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale, nonché dell'impresa produttrice.

Il Regolamento C.E. n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del "Mercato del contadino" a km. 0, secondo quanto previsto dal comma n. 2 dell' art. n. 3 del Decreto Ministeriale del 20 novembre 2007, non è soggetto alla disciplina del commercio.

Il Decreto Assessoriale Regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e pesca mediterranea n. 15/G DEL 04/03/2014 che stabilisce i soggetti ammessi nei mercati agricoli di vendita diretta e le modalità di vendita dei prodotti agricoli.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Per "imprenditore agricolo" si intende, ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile, così come modificato dal comma1, dell'art. 1, del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001, "chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse". Per "Coltivazione del fondo", si per "selvicoltura" e per "allevamento di animali" si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale oppure animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano imprenditori agricoli, le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti dalla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli, le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite dagli stessi imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (comma n. 1094 dell'art.1 della legge 296 del 27/12/2006).

Per "attività connesse" si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, oppure dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature oppure di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge.

Per "Mercato" si intende uno specifico ambito di area, articolata in più posteggi, attrezzata o meno, destinata alla vendita diretta dei prodotti agricoli.

Per "Disciplinare" del "Mercato" si intende il documento, approvato con determina del dirigente responsabile dell'Area comunale competente e sottoscritto dai legali rappresentanti delle aziende partecipanti, che definisce le linee guida relative alle fasi organizzative e gestionali del " Mercato del Contadino" a km. 0 ed alle modalità di partecipazione da parte degli stessi imprenditori agricoli.

ART. 4 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Il "Mercato del contadino" a km. 0 si effettua su area pubblica. Si svolgerà, in via ordinaria tutte le domeniche mattina dell'anno nella frazione di Aci Trezza presso lo scalo di Alaggio dalle ore 8,00 alle ore 13,00, salvo eventuale indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con spostamento in questo caso, in altra sede idonea di volta in volta autorizzata con provvedimento dirigenziale del servizio competente.

E' consentita l'accesso nell'area mercatale agli operatori prima dell'inizio delle attività di vendita per il montaggio delle postazioni e il carico dei prodotti agricoli e 30 minuti dopo le ore 13,00 per le fasi di smontaggio e sgombero dell'area.

L'Amministrazione Comunale, a sua insindacabile giudizio, per esigenze particolari potrà modificare la sede del mercato o sospendere temporaneamente le attività di vendita senza che ciò possa dare diritto di rivalsa nei confronti del comune al concessionario.

I posteggi destinati alla vendita nell'area mercatale di Aci Trezza sono n. 17 (diciassette), di cui uno per infopoint, ed hanno una dimensione di ml. 3,00 x 3,00 ovvero di ml. 3,00 x 4,00 a secondo delle esigenze di vendita. Gli stand di vendita devono garantire uniformità dal punto di vista estetico e funzionale.

ART. 5 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE RAPPRESENTATE IN VENDITA

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel " Mercato del contadino" a km. 0 sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Registro C.E.E. 2092/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
- prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Registro C.E.E. 2092/1991 e successive modificazioni;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura;
- I prodotti agricoli vegetali ed animali la cui vendita è consentita, sono i seguenti:
- verdura fredda e secca – farine e preparati – frutta fresca e secca – succhi di frutta e di verdura – pasta e pasta ripiena – cereali – latte – yogurt – formaggi e latticini – uova – salumi – sottoli e sottaceti – prodotti da forno dolci e salati – confetture e marmellate – miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura – olio e aceto – passate e pelati – condimenti e spezie – dolci – funghi e tartufi – castagne e prodotti del sottobosco – vini e liquori – piante e fiori.

E' vietata la vendita di animali vivi.

Ciascun prodotto indicato dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso.

Oltre la vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (la degustazione dei prodotti esposti è consentita purchè non si effettuino preparazione di alimenti);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'Ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dal comma n. 2, dell'art. 4, del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007;
- vendita di prodotti, derivanti da attività di artigianato tipico, connessi all'agricoltura.

E' vietata la vendita di animali vivi.

Ciascun prodotto indicato dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso.

ART. 6 – VENDITA ED ATRE ATTIVITA' CONSENTITE

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli indicati nel precedente articolo, sono ammesse alla vendita:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva (la degustazione dei prodotti esposti è consentita purchè non si effettuino preparazione di alimenti);
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari , tradizionali ed

- artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dal comma n. 2 dell'art. 4 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007;
 - vendita di prodotti derivati da attività di artigianato tipico connessi all'agricoltura.

ART. 7– SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

Possono esercitare la vendita diretta nel "Mercato del contadino" a km.0 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580 del 29/12/1993, che rispettino le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della ex Provincia Regionale di Catania, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione nel territorio comunale;
- vendita nel Mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, così come individuati ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dal comma 6, dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
- L'assegnazione dei posteggi ai produttori sarà effettuata dal soggetto gestore che stilerà apposita graduatoria annuale tra le domande pervenute secondo i criteri di cui all'art. 12 del "Regolamento del Mercato del Contadino a km. Zero".
- L'attività di vendita del Mercato deve essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1094, dell'art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 8 – GESTIONE DEL MERCATO E DEI POSTEGGI DI VENDITA

La gestione del "Mercato del contadino" a km.0 è assunta dal soggetto gestore che viene individuato dall'Amministrazione comunale, attraverso l'approvazione di apposito contratto di servizio, previa procedura di affidamento ai sensi della normativa in vigore, regolante i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto gestore. I rapporti tra amministrazione comunale e soggetto gestore saranno regolati con Convenzione di durata triennale. Il soggetto gestore assume la responsabilità della gestione del mercato, della selezione dei partecipanti e della assegnazione dei posteggi, ed agisce in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza rispondendo in particolare del buon funzionamento del mercato, degli obblighi dei concessionari e del pagamento di tutti i canoni di concessione o ad altro titolo dovuti all'Ente.

Nell'area del mercato, la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che deve utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo etc..

A tale scopo è altresì importante che i caratteri distintivi del "Mercato del contadino" a km.0 siano ben chiari e riconoscibili. Per questo motivo le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed un'immagine riconoscibile attraverso la costanza del materiale, del logo e dei colori all'uopo prescelti, così come per quanto attiene anche ai materiali di comunicazione, promozione e pubblicità.

La dimensione dei posteggi è stata determinata attraverso deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 28/07/2014. I banchi per la vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di 50 centimetri, mentre la copertura dello stesso deve essere posta ad un'altezza minima dal suolo di 2 metri e può sporgere al massimo di 80 centimetri rispetto al suolo assegnato, con divieto di appendere merci a partire dalla linea del banco.

Non è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione dei fiori e delle piante, ed inoltre non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico ecedenti le misure stabilite.

Per le attività di vendita di prodotti alimentari le caratteristiche dei banchi di vendita o dei veicoli all'uopo utilizzati devono essere quelle emanate dal Ministero della Salute in materia competente. E' consentito agli imprenditori agricoli l'accesso con i mezzi di trasporto per le operazioni di carico e scarico delle merci. Comunque in ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento nonché agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente deve abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito. L'attività deve essere svolta sotto l'aspetto igienico-sanitario, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolo 3, dell'allegato 2, del Regolamento C.E. N. 852/2004, e dal Regolamento C.E. n. 853/2004, nonché sotto l'aspetto fiscale in conformità alle normative vigenti in materia, sollevando il Comune di Acì Castello da ogni responsabilità connessa all'obbligo di rispetto delle stesse. Il soggetto gestore è l'unico responsabile a tutti gli effetti di legge, dei prodotti posti in vendita e dei posteggi di vendita assegnategli.

ART. 9 – CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

A seguito dell'assegnazione della gestione del "Mercato del contadino" a km.0, al soggetto gestore verrà rilasciata concessione all'occupazione del suolo pubblico al fine di esercitare l'attività di vendita. L'autorizzazione ha una durata di anni 3 (tre) rinnovabile per ulteriori due anni a discrezione dell'Ente fermo restando casi di rinuncia o decadenza a seguito di violazioni. La concessione per l'utilizzo del suolo pubblico per la vendita è subordinata all'esibizione della ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche. La disposizione dei posteggi per l'attività di vendita è stabilita dal "Comitato di gestione del mercato" sulla base della planimetria del mercato approvata in uno all'atto di concessione del suolo pubblico.

ART. 10 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI

Gli imprenditori agricoli partecipanti al "Mercato del Contadino" a km.0 ed assegnatari dei relativi posteggi di vendita, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal "Regolamento Comunale per l'istituzione ed il funzionamento del "Mercato del contadino" a km.0, nonché al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle aziende partecipanti, ed inoltre devono:

- occupare esclusivamente il suolo assegnato ed utilizzare banchi per la vendita, mantenendoli puliti e decorosi;
- garantire una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia in termini di valorizzazione dei prodotti che per una corretta informazione del consumatore;
- esporre e vendere i prodotti previsti dal presente Capitolato; la violazione di tale obbligo prevede, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa al gestore, l'immediata rimozione dei prodotti in questione e la perdita del diritto all'occupazione del posteggio per l'imprenditore agricolo per gli appuntamenti dell'anno in corso;
- esporre i prodotti in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (con altezza minima di centimetri 70) pulito e senza residui. La presentazione del prodotto inoltre può essere corredata da elementi naturali (foglie etc), cestini artigianali, ceste in vimini o cassette personalizzate che arricchiscono l'aspetto complessivo del banco di vendita;
- esporre, nella postazione adibita alla vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e la località di provenienza per esigenze di arredo e di uniformità dell'immagine del mercato, ogni azienda agricola partecipante sarà tenuta ad utilizzare colori e materiali promozionali prescelti dal "Comitato di gestione del Mercato";
- esporre, in modo ben visibile, l'autorizzazione che legittima la vendita dei prodotti nonché il cartellino relativo all'accreditamento dell'impresa presso il Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali in Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;
- riportare sulla merce esposta, in forma facilmente leggibile e chiara, la qualità, la provenienza dei prodotti ed il prezzo di vendita (costo del prodotto all'origine, spese di trasporto, guadagno e prezzo finale);

- ad effettuare la vendita ai sensi della Legge n. 441 del 5 agosto 1981 (peso netto);
- impegnarsi ad osservare le normative vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento e munire di tessera sanitaria gli addetti alla vendita;
- utilizzare per la vendita dei prodotti agricoli del comparto alimentare, sacchetti di carta o di altro materiale contemplato dalla Legge;
- trasportare alla fine della vendita dei prodotti ogni rifiuto chiuso negli appositi sacchetti a perdere nei contenitori sistemati in loco garantendo alla chiusura del mercato la pulizia dell'intera area, differenziando gli stessi come da disposizioni locali vigenti;
- agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento ed il transito dei mezzi di trasporto di altri concessionari di posteggio che debbano eccezionalmente abbandonare lo spazio di vendita assegnato già prima dell'orario prestabilito;
- consegnare al "Comitato di gestione del Mercato" le schede dei prodotti posti in vendita;
- comunicare tempestivamente al "Comitato di gestione del Mercato", ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza;
- partecipare ad eventuali spese organizzative di gestione e di promozione del mercato, attraverso il versamento di una quota stabilita all'occorrenza dal "Comitato di gestione del Mercato";

Il concessionario ha inoltre l'obbligo di assicurare almeno l'80% delle presenze degli operatori addetti alla vendita nel mercato.

ART. 11 – MODALITA' DI VENDITA E TRASPARENZA DEI PREZZI

L'etichettatura o il cartellino di vendita di ogni prodotto commercializzato, deve contenere una comunicazione trasparente attraverso la quale il consumatore deve ottenere efficaci conoscenze ed informazioni sul prezzo applicato ed anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori, con riferimento ad un paniere di prodotti di par qualità.

I prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo", organizzata dall'Istituto Nazionale di Statistica allo scopo di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato degli agricoltori.

ART. 12 – PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Il Comune attrezza l'area che ospita il "Mercato del contadino" a km.0, su richiesta degli operatori, con un contatore elettrico allo scopo di concedere agli assegnatari dei posteggi la fornitura dell'energia elettrica, nonché con un punto adibito alla raccolta dei rifiuti differenziati.

Inoltre il Comune si impegna a garantire l'adeguata pubblicità e promozione del mercato stesso sul sito istituzionale dell'Ente.

A tale scopo e per eventuali spese relative all'organizzazione ed alla gestione del mercato, ulteriori rispetto a quelle corrisposte a titolo di contributo, gli operatori assegnatari si impegnano al versamento di una quota stabilita all'occorrenza dal "Comitato di Gestione del Mercato". Il soggetto gestore del mercato al fine di ottenere l'autorizzazione alla vendita si impegna ad ottemperare al pagamento del C.O.S.A.P.(Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), oltre al rispetto di quanto previsto nel presente atto e nel Regolamento Comunale per l'Istituzione ed il Funzionamento del "Mercato del Contadino" a km.0.

ART. 13 – DIVIETI E ALLONTANAMENTO

Nell'ambito del "Mercato del Contadino" a km.0 è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata a titolo esclusivamente gratuito e da operatori della mediazione autorizzati. E' vietato l'ingresso agli accattoni ed ai venditori itineranti e se non debitamente autorizzati, anche a saltimbanchi, suonatori, giocolieri ed artisti di strada. Gli assegnatari dei posteggi di vendita non potranno occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata. E' proibito in modo assoluto di invadere, anche con semplici sporgenze, lo spazio riservato al transito o al passaggio fra posteggi, e/o dividere lo spazio assegnato con altri soggetti.

E' altresì vietato all'interno del mercato l'utilizzo di mezzi di riproduzione sonora e di amplificazione

di qualsiasi tipo, così come è vietato attirare i fruitori dello stesso mercato con urla, grida e schiamazzi, oppure vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa. Chiunque dovesse contravvenire, potrà essere allontanato dal mercato;

E' infine vietato lasciare il posteggio di vendita incustodito durante l'orario di svolgimento del "Mercato del contadino" a km.0;

Gli assegnatari dei posteggi sono altresì passibili delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente capitolato previste alle lettere a), b), c), d), e), f) per il concessionario del suolo.

ART. 14 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DEL MERCATO

Nel periodo estivo, per motivi legati al troppo caldo ed all'inizio delle manifestazioni estive, l'attività di vendita del mercato del Contadino a Km. Zero sarà interrotta per un periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre;

Durante l'anno vi è facoltà, in via eccezionale e per comprovati motivi, quali ad esempio le ricorrenze domenicali di festività nazionali o locali, di fare apposita istanza all'Ufficio Comunale competente, con dovuto anticipo, di cambiare la giornata di domenica con altra giornata della settimana. Tale modifica potrà avvenire esclusivamente con l'ottenimento di autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio.

E' sempre consentita la sospensione delle attività di vendita in presenza di eventi atmosferici avversi, previa comunicazione scritta da presentare al Comune attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata o tramite presentazione all'Ufficio protocollo comunale, in data non successiva a quella fissata per lo svolgimento delle attività mercatali.

ART. 15 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIENZE

Il gestore del mercato, al momento dell'adesione sottoscrive l'impegno ed il rispetto integrale del presente capitolato nonché a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento Comunale, pena l'esclusione immediata del diritto alla gestione del mercato.

Al concessionario può essere sospesa, per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta) consecutivi di calendario, per gravi inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e previste dal Regolamento Comunale per l'istituzione ed il funzionamento del "Mercato del contadino" a km.0, nonché dalle prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana inerenti l'ordine, la sicurezza e l'igiene pubblica ai sensi del successivo art. 17 del presente capitolato.

In caso di recidiva verificata si procederà in analogia alla Legge Regionale n. 28 del 22/12/1999.

La concessione relativa al suolo pubblico può essere in qualsiasi momento revocata dal Sindaco per motivazioni di pubblico interesse o di pubblica utilità.

La decadenza della concessione si concretizza altresì nel caso di mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di vendita.

Dell'avvio del procedimento di decadenza deve essere fatta comunicazione al soggetto gestore con raccomandata A.R. o con altri mezzi idonei riconosciuti dalla normativa sulle notificazioni, il quale potrà produrre eventuali memorie difensive e giustificazioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di decadenza.

L'ufficio comunale competente, in caso di ricezione delle eventuali memorie difensive prodotte, provvede ad esaminare la documentazione ricevuta al fine di valutarne l'eventuale accoglimento o dichiarare la decadenza della concessione.

In caso di sospensione o di decadenza il gestore non avrà diritto alla restituzione del canone versato o di alcuna indennità.

ART. 16 - CONTROLLI E SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente capitolato nonché alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del "Mercato del contadino" a km.0, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate dalla Legge Regionale n. 18 del 01/03/1995 e successive modificazioni

ed integrazioni.

In caso di violazioni si è passibili altresì anche dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte del Comune:

a) in caso di prima violazione, diffida;

b) in caso di seconda violazione, sospensione della concessione fino a quindici giorni di calendario consecutivi;

c) in caso di terza violazione, revoca della concessione;

d) in caso di perdita dei requisiti di imprenditore agricolo, revoca della concessione ed esclusione dal diritto di partecipazione da tutti i "Mercati del contadino" nella Regione Siciliana;

e) in caso di mancato pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, revoca della concessione.

f) al mancato rispetto della prescrizione di mantenere e lasciare l'area utilizzata come posteggio di vendita libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 e in caso di recidiva, la sospensione fino a 6 (sei) mesi della concessione.

Le violazioni sono accertate e contestate dagli Agenti di Polizia Municipale, dai Funzionari Comunale e dalle altre forze di Polizia secondo quanto disposto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.

ART. 17 - DANNI A TERZI

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o a cose dai soggetti partecipanti al Mercato, nonché in relazione ad eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali ed igienico-sanitari di competenza di ogni singolo operatore.

ART. 18 - NORME FINALI

Per quanto non richiamato nel presente capitolato, si fa riferimento alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'Istituzione ed il Funzionamento del "Mercato del contadino" a km.0 e a tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia.